




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1737 del 28 AGO 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Segreteria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Presidenza Consiglio Comunale
- Archivio Area I
- Responsabile Palazzo Beltrani
- Ufficio Cultura

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 707 del 27 agosto 2015

OGGETTO: Gestione gratuita dei servizi complementari presso l'immobile comunale denominato "Palazzo delle Arti Beltrani – Pinacoteca Ivo Scaringi" in via temporanea e d'urgenza con ricorso a procedura in economia con affidamento diretto ai sensi del comma 8 dell'art. 125 D.LGS 163/2006.
Revoca determinazioni n°336 del 6.5.2015 e n°366 dell'11.5.2015.

IL DIRIGENTE DI AREA
nominato con Decreto Sindacale n.32001 del 30.7.2015

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n°318 del 21.4.2015 è stato approvato avviso pubblico per la selezione degli operatori economici cui affidare la gestione gratuita dei servizi complementari presso "Palazzo delle Arti Beltrani - Pinacoteca Ivo Scaringi";
- con verbale del 4.5.2015 il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all'Associazione Temporanea di Scopo "Il bello del Beltrani";
- con determinazioni n°336 del 6.5.2015 e n°366 dell'11.5.2015 il servizio è stato affidato all'ATS "Il bello del Beltrani";
- con raccomandata dell'11.6.2015, trasmessa all'ANAC per quanto di competenza ai sensi e per gli effetti dell'art.243 D.LGS 163/2006 e ricevuta dalla stessa Autorità in data 17.06.2015, l'operatore economico secondo classificato Madeinpuglia.net ha ravvisato i seguenti vizi dell'affidamento provvisorio: mancata indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione dei progetti gestionali; mancata nomina formale della Commissione di Gara; violazione dei principi di par condicio ed economicità;

Preso atto che:

- L'articolo 53 della direttiva 18/2004/CE dispone che l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha statuito che sussiste la violazione del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza qualora le amministrazioni non enunciano, nel capitolato d'onori o nel bando di gara, i criteri d'aggiudicazione di cui esse prevedono l'applicazione, nell'ordine decrescente dell'importanza loro attribuita e con ponderazione della loro rilevanza nella successiva valutazione. Secondo la giurisprudenza comunitaria, quest'ultima disposizione, letta alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all'art. 3, n. 2, della direttiva 92/50 e dell'obbligo di trasparenza che ne discende, richiede che tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le loro offerte;
- Infatti, i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi, che devono essere specifici e dettagliati in modo da poter orientare gli operatori economici nella presentazione delle loro offerte, e, pertanto, un'amministrazione aggiudicatrice non può prevedere regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti. La Corte di Giustizia ha affermato unanimemente che è in contrasto con il diritto comunitario la circostanza che la commissione aggiudicatrice abbia menzionato nel bando di gara i soli criteri di aggiudicazione individuando in un momento successivo, dopo la presentazione delle offerte e dopo l'apertura delle domande, sia i coefficienti di ponderazione sia i sottocriteri per tali criteri di aggiudicazione sussistendo in tal caso la



violazione dell'art. 36, n. 2, della direttiva 92/50, letto alla luce del principio di parità di trattamento degli operatori economici e dell'obbligo di trasparenza.

- Ancora più rigorosa è la disciplina di cui all'articolo 53 della direttiva 18/2004/CE il quale prevede che ogni criterio o sub criterio debba essere previsto e specificato negli atti di gara della stazione appaltante e resi noti agli operatori economici prima della formulazione delle offerte il cui contenuto, pertanto, potrà tenere conto dei criteri di scelta che saranno applicati nella valutazione delle stesse, privando la commissione giudicatrice di ogni potere in ordine alla specificazione dei criteri di aggiudicazione.
- In linea con la citata disciplina comunitaria l'articolo 83 del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163, il codice dei contratti pubblici, individua tra i compiti della stazione appaltante in sede di bando e capitolato speciale, la predisposizione dei criteri di aggiudicazione e di eventuali sottocriteri, sub-pesi e sub-punteggi, confermando che non vi è alcun margine in proposito per la Commissione giudicatrice.
- In definitiva, nel caso di specie, specificando i criteri di valutazione, tra l'altro dopo l'apertura della busta contenente gli elaborati tecnici, la commissione giudicatrice ha disatteso i suddetti principi comunitari e l'articolo 83 del codice dei contratti dovendo detta specificazione essere prevista negli atti iniziali della gara (bando, lettera invito o capitolato).

Verificata la necessità di revocare in autotutela la procedura selettiva indetta con determinazione n°318 del 21.4.2015 e di tutti atti conseguenti;

Considerato che con nota inviata mediante PEC agli operatori economici "ATS Il bello del Beltrani" e "Madeinpuglia.net" in data 20.8.2015 è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di che trattasi, invitando i medesimi a proporsi per l'eventuale gestione provvisoria gratuita dei servizi presso il Palazzo Beltrani;

Rilevato che, in esito alla predetta comunicazione, entrambi gli operatori si sono proposti e che, in particolare, l'azienda "Madeinpuglia.net" ha dichiarato il proprio assenso per l'affidamento del servizio in favore del controinteressato, al fine di non ostacolare l'attività della struttura museale;

Rilevato che:

- La tale procedura risulta funzionale all'attività istruttoria ed amministrativa perché consentirebbe di garantire l'apertura di Palazzo Beltrani e la sua fruizione per la cittadinanza nelle more dell'indizione ed espletamento della nuova procedura ed evidenza pubblica per la scelta del contraente cui affidare il servizio di che trattasi;
- La stessa, avendo l'avallo dell'operatore economico ricorrente, consente di prevenire e superare l'insorgere di un eventuale contenzioso e mette l'Amministrazione al riparo da eventuali azioni risarcitorie;

Rilevato che il servizio da affidarsi è privo di un corrispettivo economico e la sua possibile quantificazione risulterebbe, quindi, comunque inferiore al valore di €.40.000 individuato dall'art. 125 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, quale limite entro cui è possibile procedere ad affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;

Considerato che:

- risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, all'operatore economico "Il bello del Beltrani" il servizio in oggetto, per il periodo di mesi 4 (quattro);

- è stato accertato che l'operatore economico "AST Il bello del Beltrani" non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e possiede i necessari requisiti per poter svolgere i servizi in oggetto;
- nei confronti dell'ATS "Il bello del Beltrani" sono state già esperite le verifiche di cui all'art.48, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006;
- l'affidamento di servizi di tale tipologia e aventi valore inferiore alla soglia comunitaria risulta escluso dall'operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- l'affidamento di servizi aventi valore inferiore alla soglia di €40.000 stabilita dall'art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, non rientra nemmeno nell'ambito della disciplina in materia di centrali committenza di cui, in particolare, all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, e lo stesso servizio non può essere ragionevolmente affidato in tempi così rapidi per il tramite della SUA;
- il ricorso a questo tipo di procedura è nel caso di specie opportunamente motivato;
- il ricorso alle acquisizioni in economia è previsto nella casistica del codice, tra gli altri, nei casi di urgenza, nell'ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- la ragione concreta dell'istituto consiste nell'assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
- le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità normalmente previsti per gli affidamenti sotto soglia, fermo restando che l'attività amministrativa deve comunque essere improntata al rispetto dei principi della massima trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione;
- l'affidamento diretto del contratto è consentito nel caso di servizi e forniture inferiori ad €. 40.000 (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006);



Visto il Regolamento comunale per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia approvato con deliberazione commissariale n°15 del 16.3.2015;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto, altresì, disporre la pubblicazione di nuovo bando di selezione degli operatori economici per la gestione di Palazzo Beltrani per la durata di anni tre;

Verificato che il servizio di che trattasi non corrisponde ad alcuna convenzione CONSIP attiva;

Preso atto che il servizio è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e pertanto è possibile procedere all'acquisizione previa pubblicazione di apposita RDO;

Ritenuta la propria competenza;

Tutto quanto sopra premesso, precisato ed integralmente richiamato;

DETERMINA

1. revocare in autotutela la procedura selettiva indetta con determinazione n°318 del 21.4.2015 e tutti gli atti seguenti e conseguenti, inclusa l'aggiudicazione del servizio in favore dell'operatore economico "Il bello del Beltrani" disposta con determinazioni dirigenziali n°336 del 6.5.2015 e n°366 dell'11.5.2015, ed il relativo contratto registrato in data 12.6.2015 al n°940 del Registro Repertorio Atti Privati;
2. affidare per la durata di mesi 4 (settembre - dicembre 2015) la gestione dei servizi complementari presso l'immobile comunale denominato "Palazzo delle Arti Beltrani - Pinacoteca Ivo Scaringi" all'operatore economico "Il bello del Beltrani";
3. disporre per la predisposizione di bando per la selezione di nuovo operatore economico per il servizio di che trattasi per la durata di anni tre, dando atto che il servizio sarà acquisito previa pubblicazione di apposita RDO su MEPA;
4. di comunicare il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è privo di contenuti economici e, pertanto, non è soggetto al visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 a fini conoscitivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi del D.Lgs. n°33/2013.

IL DIRIGENTE
avv. Caterina Navach

L'istruttore amministrativo
Pasquale Ferrante



FIDUCIARIA AL

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

Trani, li _____

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li 28 AGO 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3490 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li 28.08.15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE